

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EFFENLUX SRL

Art. 1. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali (di seguito "Condizioni") avranno efficacia, se non espressamente derogate in forma scritta delle Parti, con riferimento ad ogni contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi, delle opere, impianti ed assistenza in tema di riqualificazione ed efficienza energetica (di seguito il "Contratto") concluso tra, con sede legale in Fabriano (AN) via Martiri delle Foibe Istriane 7/L , P.IVA 04790450268 che agisce in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore ed il soggetto proponente secondo le modalità di cui al successivo art. 2.

In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura prevalgono.

Art. 2. Conclusione del contratto

Il Contratto si conclude con l'accettazione scritta da parte del cliente mediante sottoscrizione della proposta scritta o altrimenti del preventivo presentata da EFFENLUX SRL. Ove l'accettazione della proposta contenga differenze rispetto a quanto proposto da EFFENLUX SRL , la stessa varrà come controproposta e dovrà a sua volta essere accettata per iscritto da EFFENLUXSRL

Art. 3. Variazioni dell'oggetto del contratto

Eventuali modifiche tecniche proposte dal cliente dopo la conclusione del Contratto, o risultate necessarie per l'esecuzione delle opere a causa circostanze contingenti non prevedibili al momento in cui il preventivo è stato predisposto, potranno formare oggetto di trattativa tra le parti, essendo però inteso che le stesse sono subordinate ad un successivo accordo scritto tra le parti, nel quale si dovranno specificare le eventuali ripercussioni delle modifiche sul prezzo e sui termini di consegna. Ove non si pervenga ad un accordo, rimarranno in vigore le condizioni pattuite originariamente nel Contratto.

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili sono puramente indicativi.

Art. 4. Redazione del progetto

Ai sensi dell'art. 5 del DM 37/2008 il progetto dell'impianto sarà redatto, in conformità alle norme vigenti al momento della redazione stessa, da un professionista debitamente abilitato. Qualora il progetto sia redatto da un professionista di fiducia del Cliente committente, l'Impresa è tenuta a darvi attuazione con la diligenza di un buon imprenditore.

Nel caso invece che il progetto sia approntato da un professionista/responsabile tecnico individuati da EFFENLUX SRL, quest'ultima si assume ex art. 1228 cod. civ. ogni responsabilità per l'operato dei suddetti.

Art. 5. Prezzo

Il prezzo, può essere determinato a forfait o in economia, così come parte a forfait e parte in economia, in relazione a differenti tipologie di lavori, nei termini e con le modalità individuati nel preventivo.

Art. 6. Pagamento

Il pagamento avrà luogo nei termini individuati nel preventivo o in quello successivamente modificato in conformità al precedente art. 3,

Art. 7. Caparra

Alla stipulazione del contratto il Committente corrisponde all'Impresa una caparra confirmatoria pari al 30 % del corrispettivo pattuito.

Art. 8. Garanzie di pagamento e risoluzione anticipata

In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002, che inizieranno a decorrere, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia superiore a 20 giorni di calendario, EFFENLUX SRL, previa comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il Contratto per fatto e colpa del cliente e potrà richiedere a quest'ultimo, oltre al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni già effettuate e di quanto già versato, anche una penale pari al 10% del prezzo complessivo, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, delle altre forniture o prestazioni. Qualora EFFENLUX SRL abbia motivo di temere che il cliente non possa o non intenda pagare opere o forniture alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna o l'esecuzione alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria)

Art. 9. Garanzia sui lavori eseguiti

L'Impresa esegue i lavori oggetto del contratto a regola d'arte e conformemente alla disciplina di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto stesso, normativa UNI e CEI e di altre indicazioni delle guide e norme di enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

L'Impresa è responsabile dei lavori eseguiti nei termini disposti dall'art. 1667 cod. civ.

Segnalati eventuali malfunzionamenti, l'Impresa interviene: o immediatamente per la verifica del difetto; o non oltre cinque giorni lavorativi per porvi rimedio.

In ogni caso, in presenza di difetti che rendano gli impianti inadatti all'utilizzazione, il Cliente dovrà seguire le indicazioni impartite dall'Impresa astenendosi dall'utilizzare gli impianti stessi onde non aggravare i danni.

L'impresa non risponde dei difetti dovuti al normale logorio o provocati da uso improprio degli impianti e delle attrezzature, nonché degli interventi di qualsivoglia soggetto diverso.

Nel corso del periodo di garanzia il Cliente deve attenersi alle istruzioni d'uso dei produttori dei singoli componenti l'impianto, nonché a quelle eventualmente ricevute per iscritto dall'Impresa. EFFENLUX SRL ha l'onere di informare il Cliente su tutti gli adempimenti sulla sicurezza e sulle rispettive responsabilità prescritte dalle normative vigenti in relazione ai lavori da eseguirsi.

Art. 10. Garanzia sui materiali impiegati

EFFENLUX SRL utilizza ed installa esclusivamente componenti nuovi della miglior qualità; l'eventuale messa a disposizione di componenti nuovi od usati da parte del Committente è soggetta all'approvazione dell'Impresa in funzione degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti al momento della realizzazione dell'impianto.

L'accettazione da parte dell'Impresa dei materiali forniti dal Committente comporta responsabilità per le sole conseguenze di eventuali carenze nella loro installazione.

In relazione ai singoli componenti incorporati negli impianti, purché di propria fornitura, l'Impresa è responsabile nei termini di cui agli artt. 128 ss. del d. lgs. 6 ottobre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Art. 11. Inizio dei lavori. Consegna dei locali

Il Cliente si impegna inoltre ad ottenere, salvo diverso accordo con l'Impresa, il rilascio di ogni provvedimento amministrativo necessario per l'effettuazione dei lavori.

L'inizio dei lavori e la relativa durata sono indicati nel preventivo. Le conseguenze di qualsiasi ritardo nell'inizio, così come nella conclusione dei lavori imputabili alla mancata consegna dei locali entro la data sopra indicata ovvero al ritardato rilascio delle autorizzazioni amministrative sono esclusivamente a carico del Committente, con l'esclusione degli eventi riconducibili a forza maggiore.

Art. 12. Collaudo

Completati i lavori, alla presenza del Committente e/o di un tecnico di sua fiducia, ha luogo il collaudo, che si propone di verificare il perfetto funzionamento delle opere realizzate. Il superamento del collaudo è attestato da un apposito verbale e comporta l'accettazione dei lavori da parte del Committente.

Dalla data del collaudo decorrono i termini per far valere le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 cod. civ. e 128 e ss. del Codice del Consumo.

Art. 13. Recesso

Il Cliente può recedere dal contratto, per motivi propri ed in qualsiasi momento, mediante adeguata comunicazione.

L'Impresa ha diritto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1671 cod. civ. al pagamento:

o delle spese sostenute e documentate sino al momento del recesso;

o del corrispettivo di tutti i lavori eseguiti sino al momento del recesso;

o del mancato guadagno dell'Impresa, forfettariamente determinato in misura pari alla caparra versata dal Committente.

Art. 14. Controversie

Per ogni controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione e/o esecuzione del Contratto, le parti, Cliente e EFFENLUX SRL, con la sottoscrizione dello stesso, eleggono come foro competente quello del Tribunale di Ancona;